

TI_GERICHTE 38.2013.41 vom 21. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.41_d20130321

FR: TI_GERICHTE 38.2013.41 du 21 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 38.2013.41 del 21 marzo 2013

Regeste

Negato dt a ID a causa mancato adempim. periodo di contribuzione. Tuttavia dalla risposta di causa sembra che Cassa ritenga ora ossequiato periodo di contrib. Accertam.spettano in 1° luogo all'ammin. Pertanto atti rinviati per emettere una nuova decisione

Erwägungen

E. 1

lett. e LADI). Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata). Ai fini dell'applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174). In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l'Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente. Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008. 2.5. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Fra gli

atti dell'incarto figura uno scritto del 12 agosto 2013 nel quale la Cassa ha posto alcuni quesiti alla SECO (cfr. Doc. 2). Il 15 agosto 2013 la SECO ha così risposto: " Ci riferiamo al suo scritto del 12 agosto scorso, con il quale ci sottopone per la terza volta l'incarto dell'assicurato citato a margine. Dopo esame degli atti, rileviamo che l'incarto è ormai di competenza del Tribunale cantonale. Nondimeno, notiamo che la decisione su opposizione della Cassa del 15 luglio 2013 contiene una motivazione invero incompleta. Infatti, la Cassa si limita ad elencare i periodi contributivi effettuati in Italia ed in Svizzera secondo l'assicurato, senza indicare perché non raggiungono il minimo necessario per l'apertura del diritto alle indennità. Concretamente, sarebbe stata necessaria la menzione del totale dei periodi contributivi ritenuti dalla Cassa, nonché del motivo per cui parte dei rapporti di lavoro in Svizzera non possono essere presi in considerazione. Trattasi di elemento essenziale che avrebbe permesso all'assicurato di meglio capire la negazione del suo diritto alle indennità e di fornire, se del caso in sede ricorsuale, ulteriori mezzi di prova a sostegno dell'esercizio di una effettiva attività salariata da considerare quale periodo contributivo supplementare. Infine, considerato che spetta esclusivamente al Tribunale pronunciarsi nel merito, alle sue domande verrà verosimilmente risposto dalla succitata autorità nell'ambito di un eventuale rinvio degli atti alla Cassa per nuova decisione. " (Doc. 1) 2.6. Nella presente fattispecie dalla risposta di causa della Cassa sembrerebbe che l'amministrazione ritiene ora che l'assicurato ha effettivamente adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione con l'art. 13 LADI (cfr. consid. 2.4), senza tuttavia essere in grado di determinare se vi sia oppure no una perdita di guadagno (cfr. consid. 1.3). In simili condizioni questo Tribunale non può che annullare la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 e rinviare gli atti all'amministrazione affinché emetta, il più presto possibile (cfr. consid. 1.4), una nuova decisione motivata in modo completo e comprensibile per l'assicurato (cfr. al riguardo le considerazioni della SECO riprodotte al consid. 2.5). 2.7. L'assicurato, ha chiesto di essere ascoltato personalmente. Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un'audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). Nella concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito da questo Tribunale. Per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso presente, il TCA ha potuto decidere direttamente sulla base degli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.